ADRIATICA RISORSE S.P.A.

VIA VENEZIA N. 10 – 65121 PESCARA

C.F. e P.I.: 02259820682

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 41 DEL 27.11.2020

IL DIRETTORE GENERALE

TRATTAMENTO DEI DATI (GDPR) REGOLAMENTO UE 2016/679, FORNITURA SERVIZIO IN MATERIA DI ATTIVITA' DA DPO/RPD - AFFIDAMENTO INCARICO AVV. GIULIO MARIA GAROFALO

Premesso che:
- che con atto del notaio dott. Giovanni Di Pierdomenico di Pescara, stipulato in data 16.05.2019, Rep. n. 40901 ed iscritto in data 21.05.2019 presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Chieti - Pescara, è stata costituita la società "Adriatica Risorse S.p.A.", società in house providing del Comune di Pescara, che giusto Contratto di Servizio, cura la gestione del ciclo completo della riscossione dei tributi e di altre entrate del Comune di Pescara;
- che il sottoscritto agisce nella qualità di Direttore Generale dell'Adriatica Risorse SpA, in forza della determina A.U. del 16.09.2019 e del proprio contratto sottoscritto in data 23.09.2019.

Premesso che:
- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD-GDPR), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (Data Protectio Officer-DPO) (artt. 37-39);
- il Regolamento prevede, altresì, l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il DPO «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- le predette disposizioni prevedono che il DPO «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del GDPR- GDPR).

Considerato che ADRIATICA RISORSE S.p.A. è una Organismo di diritto pubblico - Società in controllo pubblico in house del Comune di Pescara – e, pertanto, è tenuta alla nomina/designazione obbligatoria del DPO, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD-GDPR.

Vista la determina AU del 18.09.2019 con la quale si è proceduto a nominare altro professionista DPO della Società, incarico conferito per la durata di 1 (un) anno a decorrere dal 19.09.2019 e, quindi, con scadenza al 18.09.2020.

Preso atto che, nelle more di diversa individuazione, con determina DG del 16.09.2020 si è proceduto a incaricare il precitato professionista alla prosecuzione del Servizio di DPO sino alla data 30.11.2020, periodo necessario per la definizione dei compiti e funzioni conferiti, attività, tuttavia, da effettuare "a titolo gratuito" alle stesse condizioni e termini di cui al contratto sottoscritto in data 19.09.2019.

Tenuto conto, quindi, che per l'espletamento del servizio di Responsabile della (RDP) previsto come figura obbligatoria nella PA dal nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati – GDPR (General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679) è importante avvalersi di professionalità tali da garantire un servizio qualificato comprovato da pregressa esperienza di incarichi in Enti pubblici ed Istituzioni.

Verificato che, tra il personale interno alla Società, non esiste una figura in possesso di specifiche competenze che consentono di assumere l'incarico di DPO O RDP.

Ravvisato che, a tal fine, è pervenuta per posta elettronica l'offerta tecnico-economica dell'Avv. Giulio Maria Garofalo, C.F.: GRF GMR 86C11 C743R – P.I.: 02104340688, con studio in via Via Nicola Fabrizi, n. 61 - 65122 Pescara, per lo svolgimento del Servizio di Responsabile della Protezione dati (RDP)-Data Protection Officer (DPO), per la spesa complessiva di € 3.500,00, quale canone annuale, oltre accessori di legge.

Considerate la competenza, come da curriculum inoltrato, e la disponibilità manifestata dal professionista, Avv. Giulio Maria Garofalo nel corso di colloquio recentemente intercorso, a svolgere le attività di cui al Servizio in argomento.

Verificato che il professionista al quale si intende affidare il servizio di DPO/RDP possiede tutti i requisiti di carattere generale nonché tecnico professionale di cui la normativa ne richiede il possesso.

Esaminati, pertanto, gli aspetti della proposta formulata dall'Avv. Giulio Maria Garofalo, ritenuti pienamente confacenti alle esigenze dell'Adriatica Risorse S.p.A., nell'ottica di ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dati (GDPR- Regolamento UE 2016/679).

Ritenuto il compenso, di cui al preventivo presentato, congruo rispetto allo svolgimento delle previste attività di competenza del DPO/RPD.

Ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento di che trattasi per la durata di anni 2 (due), quindi per la spesa complessiva di €. 7.000,00 (€. 3.500,00 annuale), oltre accessori di legge.

Richiamate le seguenti disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti):
- l'art. 30, secondo cui l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni deve rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
- l'art. 32, comma 2, secondo cui: Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano *o* determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*;*
- l'art. 35 comma 1, che fissa la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di servizi;
- l'art. 36, che disciplina le procedure per l'affidamento dei contratti sotto soglia;
- l'art. 37, secondo cui, fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti, ancorché non qualificate ai sensi dell'art. 38, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00.

Visto il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate con delibera 26-10-2016 n. 1097.

Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

Visti, altresì,:
-il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", (c.d. "Decreto semplificazioni") che, nell'ottica di interventi mirati tra l'altro alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e all'eliminazione e velocizzazione di adempimenti burocratici, introduce una disciplina transitoria, valida per le procedure indette fino alla data del 31.07.2021, nello specifico per i contratti sotto soglia recita "……. 1) affidamento diretto di tutti i contratti di importo inferiore a €. 150.000,00";
- la legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione con modifiche del su richiamato "Decreto Semplificazioni", con la quale, in caso di affidamenti diretti per servizi e forniture, è stato abbassato da €. 150.000,00 a €. 75.000,00 il limite dell'importo statuito per i relativi contratti.

Rilevato che il presente affidamento rientra nella previsione di cui alle Linee Guida ANAC n. 4/2016 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.

Visto il proprio Regolamento "Per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", approvato con determina A.U. del 25.10.2019.

Visto, inoltre, l'art. 18 dello Statuto sociale che disciplina i "Poteri del Direttore Generale".

Visti:
- l'acquisizione del CIG n. ZAB2F19700, ai sensi dell'art. 37 co. 1 del D.Lgs. 50/2016;
- la regolarità contributiva del professionista attestata dalla certificazione DURC D.L. n. 210/2002 e ss.mm.ii., rilasciata dalla Cassa Forense di Roma, datata 09.11.2020;
- la certificazione casellario ANAC del 05.11.2020, agli atti dell'ufficio;
- la certificazione anagrafica di Giulio Maria Garofalo, acquisita dall'Agenzia delle Entrate in data 5.11.2020;
- le dichiarazioni sostitutive trasmesse in data 09.11.2020 dal professionista precitato, agli atti dell'ufficio e relative:
  - ✓ al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, all'art. 53, co. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e all'art. 21 del D. Lgs. 39/2013;
  - ✓ alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 46 co. 1 DPR. n. 445/2000.

Richiamata la dichiarazione dello scrivente in merito all'assenza di cause di conflitto di interesse, rilasciata ai sensi della normativa vigente in materia, agli atti dell'ufficio.

Visti, infine:
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e, in particolare, gli artt. nn. 30, 32 e n. 36;

- il D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” e ss.mm.ii.;
- le “linee guida” dell’Autorità nazionale anticorruzione;
- il vigente Regolamento per l’affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie”, approvato con determina A.U. del 25.10.2019;

D E T E R M I N A

1. **di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **di affidare,** secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, all’Avv. Giulio Maria Garofalo, C.F.: GRF GMR 86C11 C743R – P.I.: 02104340688, con studio in via Via Nicola Fabrizi, n. 61 - 65122 Pescara, lo svolgimento del Servizio di Responsabile della Protezione dati (RDP)-Data Protection Officer (DPO), per la spesa annuale di € 3.500,00, oltre accessori di legge (Cassa Previdenziale al 4% e Iva al 22%, quest’ultima se dovuta) e, come da preventivo inoltrato e meglio precisato in premessa e, quindi, per la spesa complessiva di €. 4.440,80;
3. **di stabilire** che, ai sensi dell’art. 32 del DLgs 50/2016:
   a) il fine che con il contratto si intende perseguire è ottemperare alle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di Trattamento Dati (GDPR) Regolamento UE 2016/679, nello specifico nell’individuazione del DPO/RPD per lo svolgimento del Servizio di specifica competenza;
   b) l’oggetto del contratto è lo svolgimento delle attività e compiti di cui al Servizio di Responsabile della Protezione dati (RDP)-Data Protection Officer (DPO) di Adriatica Risorse SpA, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD- GDPR, che il professionista svolgerà in piena autonomia e indipendenza con i compiti e le funzioni di cui alla normativa vigente in materia, per la durata di anni 2 (due) a far data dal *1 dicembre 2020*;
   c) il valore economico totale dell’affidamento, di cui al precedente punto), è di € 8.881,60, oltre accessori di legge (Cassa Previdenziale al 4% e Iva al 22%, quest’ultima se dovuta), che rientra nel valore di soglia di cui all’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 e del proprio Regolamento “Per l’affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie”;
   d) il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, ultimo capoverso, del d.lgs. 50/2016, verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi;
   e) le clausole contrattuali ritenute essenziali sono da intendersi la regolare fornitura di quanto richiamato al precedente punto b);
   f) la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.n. 50/2016 e del proprio Regolamento “Per l’affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie”;
   g) per ogni genere di controversia avente origine in ragione del presente accordo, la competenza è devoluta in via esclusiva al foro di Pescara.
4. **di precisare** che alla presente procedura è stato attribuito il seguente CIG: ZAB2F19700;
5. **di dare atto,** che sono state avviate le procedure di verifica dei requisiti posseduti dalla ditta in questione sulla base dell'autocertificazione presentata dal professionista in data 09.11.2020, di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e all'art. 53, co. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 21 del D. Lgs. 39/2013, nonché del casellario giudiziario ANAC;
6. **di dare atto, altresì,** che:
   - ✓ è stato acquisita la certificazione DURC D.L. n. 210/2002 e ss.mm.ii., rilasciata in data 09.11.2020 dalla Cassa Forense di Roma;
   - ✓ è stata acquisita la dichiarazione concernente la tracciabilità dei flussi finanziari, resa dal professionista, ai sensi dell'art. 46 co. 1 DPR. n. 445/2000.
7. **di stabilire che:**

- si procederà alla liquidazione delle competenze spettanti, a seguito di accertato possesso dei requisiti dichiarati dal professionista, richiamati al precedente punto 5 e, comunque, *semestralmente*, con pagamento a 30 giorni dalla data di presentazione di fattura elettronica (in caso di Iva dovuta) – Codice Univoco: **M5UXCR1;**

- la penale per la mancata o ritardata fornitura delle attività di cui al Servizio in oggetto è calcolata nella misura massima totale prevista dalla vigente normativa;
- così come stabilito dal vigente Regolamento per l'Affidamento degli Appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", approvato con determina AU del 25.10.2019, la Società dovrà rendere edotta la Ditta incaricata che dovrà rispettare il PTPC ex L. 190/2012, documentazione in fase di definizione e approvazione da parte dell'Adriatica Risorse SpA, nonché accettare ed osservare le disposizioni contenute nel Codice Etico della Società, approvato con determina AU del 20.11.2019 e nel MOGC 231 (Modello Organizzativo gestione controllo), approvato con determina AU del 09.11.2020;
- contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 3, co. 4 della L. 241/1990.

8. **di provvedere,** ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e del proprio Regolamento "Per l'affidamento degli Appalti di Lavori, Forniture e Servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie", alla pubblicazione del presente provvedimento nella propria pagina dedicata presso il sito istituzionale dell'Azienda.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Giovanni D'Aquino

L'originale della presente determinazione è conservato agli atti dell'Azienda.